

Martedì 6 ottobre 2020

IL CASO DEL GIORNO

Crediti da quadro RU difficili da recuperare per i soci

/ Alfio CISSELLO

Il recupero dei crediti d'imposta istituiti dalla legislazione speciale, tipicamente da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi, pone delicati problemi laddove riguardi le società di persone.

Spesso la questione non è disciplinata dalla normativa [...]

PAGINA 2

IL PUNTO OPERAZIONI STRAORDINARIE

Affrancabili con sostitutiva i maggiori valori iscritti a titolo di avviamento

/ Enrico ZANETTI

La società conferitaria di un conferimento d'azienda, incorporante o risultante da una fusione e beneficiaria di una scissione può optare per il regime dell'imposta **sostitutiva**, di cui all'art. 176 comma 2- [...]

PAGINA 6

FISCO

Credito d'imposta sui canoni di affitto d'azienda anche con canone pagato nel 2019

L'interpretazione estensiva dell'Agenzia delle Entrate supera la lettera normativa

/ Anita MAURO

A dispetto del tenore letterale dell'art. 28 del DL 34/2020, il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo o di affitto d'azienda comprensiva di immobili può spettare, in presenza delle altre condizioni di legge, anche se i canoni di locazione o affitto d'azienda sono stati integralmente versati, **anticipatamente**, nel dicembre 2019.

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 440, pubblicata ieri.

Nel caso di specie l'istante si rivolgeva all'Agenzia per chiedere se, avendo stipulato un contratto di **affitto d'azienda** nel dicembre 2019, potesse accedere al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi o di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, tenendo conto che il canone pattuito era stato corrisposto integralmente alla stipula del contratto, nel 2019.

Lo stesso contribuente rilevava come la lettera normativa sembrasse **escludere** la possibilità di applicare

il credito in questo caso, atteso che l'art. 28 comma 5 del DL 34/2020 a chiare lettere sancisce che il credito d'imposta "è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020". D'altronde, però, secondo il medesimo contribuente, uno spiraglio favorevole all'applicazione del credito anche per canoni pagati anticipatamente nel 2019, potrebbe rinvenirsi nella circolare 6 giugno 2020 n. 14, §5, ove l'Agenzia aveva affermato che "nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrando alla durata complessiva del contratto".

L'Agenzia delle Entrate accoglie la tesi del contribuente fornendo un'interpretazione della norma – **favorevole al contribuente** – che va certamente oltre il tenore letterale del dettato normativo.

Si ricorda che l'art. 28 del DL 34/2020 ha previsto, in presenza di determinati requisiti, un credito di imposta:

- pari al **60%** dell' [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Intermediari nella vendita di quote senza esenzione IVA

Sindacati spaccati in vista dell'incontro al MEF

Servizi di gestione sinistri nei rapporti di riassicurazione imponibili ai fini IVA

Il socio di srl al 33,3% convoca l'assemblea

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 10

FISCO

Bonus investimenti salvo se si regolarizza la dicitura in fattura

/ Pamela ALBERTI e Luca BILANCINI

Qualora nella fattura di acquisto non sia stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento, è comunque possibile fruire del credito d'imposta per investimenti [...]

PAGINA 4

Crediti da quadro RU difficili da recuperare per i soci

Non può esserci sanzione senza vera compensazione

/ Alfio CISSELLO

Il recupero dei crediti d'imposta istituiti dalla legislazione speciale, tipicamente da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi, pone delicati problemi laddove riguardi le società di persone.

Spesso la questione non è disciplinata dalla normativa di riferimento.

Ad esempio per il bonus investimenti, è stato sostenuto che, in coerenza con il principio di **trasparenza fiscale**, la società di persone è tenuta a determinare, in sede di presentazione della dichiarazione, la misura del credito maturato con possibilità di utilizzarlo sia in compensazione di imposte e contributi da essa dovuti, sia assegnandolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili (si veda la risoluzione Agenzia delle Entrate 18 aprile 2002 n. [120](#)). In giurisprudenza è stato affermato che il recupero può avvenire solo in capo alla società (C.T. Reg. Basilicata 21 febbraio 2020 n. 39/2/20), soluzione, nei fatti, adottata dalla risoluzione citata, secondo la quale nel momento in cui il credito è indicato nella dichiarazione della società, si considera utilizzato, quand'anche sia trasferito ai soci pro quota.

Sostenere che l'indicazione nella dichiarazione della società sia sintomatico di utilizzo dello stesso è soluzione non appagante.

In primo luogo, se non c'è stata compensazione nel modello F24, ci può essere la sola sanzione fissa da dichiarazione **inesatta** dell'[art. 8](#) del DLgs. 471/97, posto che la più grave sanzione da dichiarazione infedele ex art. 1 dello stesso decreto postula il vero utilizzo del

credito, e non la sua **mera indicazione**.

Lo stesso si deve dire per le sanzioni da indebita compensazione, di crediti non spettanti o inesistenti disciplinata dall'[art. 13](#) del DLgs. 471/97: deve esserci la vera compensazione affinché possa esserci la sanzione amministrativa, e lo stesso dicasi per la sanzione penale.

Urge una soluzione a livello normativo

Fermo restando quanto esposto, a fronte di un avviso di recupero in capo alla società (che, a seconda del fatto che il credito sia stato o meno utilizzato dalla stessa, potrà essere con o senza **recupero effettivo**), dovranno esserci gli avvisi di recupero in capo ai soci che hanno compensato.

Non pare corretto affermare che il recupero debba avvenire solo in capo alla società: se si richiama la trasparenza fiscale, allora va da sé che debbano esserci distinti recuperi in capo a società e soci, oppure un unico recupero sulla società che riguardi anche le compensazioni dei soci, laddove avvenute.

Ciò, tuttavia, può essere difficile da attuare, specie quando i diversi **domicili fiscali** danno luogo alla competenza di più Direzioni provinciali, oppure quando le compensazioni avvengano in anni differenti.

Il litisconsorzio necessario, già pacifico per le imposte, potrebbe mitigare in parte le problematiche, ma si tratta di questione che presuppone un intervento normativo.

Credito d'imposta sui canoni di affitto d'azienda anche con canone pagato nel 2019

L'interpretazione estensiva dell'Agenzia delle Entrate supera la lettera normativa

/ Anita MAURO

A dispetto del tenore letterale dell'[art. 28](#) del DL 34/2020, il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo o di affitto d'azienda comprensiva di immobili può spettare, in presenza delle altre condizioni di legge, anche se i canoni di locazione o affitto d'azienda sono stati integralmente versati, **anticipatamente**, nel dicembre 2019.

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. [440](#), pubblicata ieri.

Nel caso di specie l'istante si rivolgeva all'Agenzia per chiedere se, avendo stipulato un contratto di **affitto d'azienda** nel dicembre 2019, potesse accedere al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi o di affitto d'azienda, di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020, tenendo conto che il canone pattuito era stato corrisposto integralmente alla stipula del contratto, nel 2019.

Lo stesso contribuente rilevava come la lettera normativa sembri **escludere** la possibilità di applicare il credito in questo caso, atteso che l'[art. 28](#) comma 5 del DL 34/2020 a chiare lettere sancisce che il credito d'imposta "è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020". D'altronde, però, secondo il medesimo contribuente, uno spiraglio favorevole all'applicazione del credito anche per canoni pagati anticipatamente nel 2019, potrebbe rinvenirsi nella circolare 6 giugno 2020 n. [14](#), §5, ove l'Agenzia aveva affermato che "nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrando alla durata complessiva del contratto".

L'Agenzia delle Entrate accoglie la tesi del contribuente fornendo un'interpretazione della norma – **favorevole al contribuente** – che va certamente oltre il tenore letterale del dettato normativo.

Si ricorda che l'[art. 28](#) del DL 34/2020 ha previsto, in presenza di determinati requisiti, un credito di imposta:

- pari al **60%** dell'ammontare mensile (per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020; ovvero aprile,

maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale) del canone di **locazione**, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

- pari al **30%** dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di **affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate.

Nella circ. 6 giugno 2020 n. 14, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il credito implica il pagamento del canone, sicché può essere applicato anche in ipotesi di pagamento in ritardo, ma dopo il **pagamento** (salva l'ipotesi di cessione del credito al locatore).

Interpretazione favorevole al contribuente

Inoltre, nella medesima circ. n. 14/2020, l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che il credito può applicarsi anche in ipotesi di pagamento **anticipato**, individuando le rate relative ai mesi per cui il credito può spettare.

Facendo applicazione di questo ultimo chiarimento, nella risposta n. 440/2020, l'Agenzia afferma che il credito d'imposta può spettare, in presenza delle condizioni individuate dall'[art. 28](#) del DL 34/2020, anche per i canoni di affitto d'azienda corrisposti integralmente a dicembre 2019, limitatamente alle rate per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Infine – precisa, incidentalmente, l'Amministrazione, riprendendo il chiarimento reso nella risposta n. [402/2020](#) – nel caso di specie, trattandosi di un'ipotesi di affitto d'azienda, il requisito del **calo del fatturato** va effettuato confrontando:

- il fatturato 2019 nei mesi di riferimento in capo al dante causa (affittante);
- con il fatturato 2020 di ciascuno dei mesi di riferimento in capo all'avente causa (affittuario dell'azienda).

Bonus investimenti salvo se si regolarizza la dicitura in fattura

La mancata indicazione comporta la revoca dell'agevolazione

/ Pamela ALBERTI e Luca BILANCINI

Qualora nella fattura di acquisto non sia stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento, è comunque possibile fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali **regolarizzando** i documenti di spesa già emessi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. [438](#) e [439](#) di ieri, analizzando per la prima volta – in dirittura d'arrivo dell'agevolazione (31 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe) – il delicato tema della dicitura in fattura.

L'[art. 1](#) comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'**espresso riferimento** alle disposizioni dei commi da 184 a 194". Dalla formulazione normativa non appariva chiaro se tale onere documentale fosse previsto o meno a pena di decadenza del beneficio (si veda "[Bonus investimenti in beni strumentali con apposita indicazione in fattura](#)" del 13 gennaio).

L'Agenzia delle Entrate afferma che tali previsioni risultano **nella sostanza** equivalenti a quanto previsto nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali, in particolare nella disciplina della "Nuova Sabatini" ex [art. 2](#) comma 2 del DL 69/2013; l'[art. 10](#) del DM 27 novembre 2013 dispone che "Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69». La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione".

Pertanto, secondo l'Agenzia, la **fattura sprovvista** del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Considerate le analogie fra le disposizioni, l'Amministrazione finanziaria ritiene, inoltre, estensibili al caso di specie i chiarimenti forniti dal Ministero dello Svi-

luppo Economico nella [FAQ 10.15](#), in cui vengono fornite precisazioni sulla corretta modalità di compilazione della fattura emessa in formato elettronico nell'ambito della "**Nuova Sabatini**".

Diverse soluzioni per regolarizzazione i documenti

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate suggerisce alcune **soluzioni** per porre rimedio all'eventuale inosservanza delle disposizioni che impongono di indicare esplicitamente, all'interno della fattura, il riferimento normativo.

In particolare, in relazione ai documenti emessi in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l'assenza dell'indicazione della norma anzidetta, potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".

Qualora, invece, siano state ricevute fatture in formato **elettronico**, l'acquirente avrà due soluzioni alternative:

- **stampare** il documento, annotando sulla copia cartacea, con "scrittura indelebile", il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell'[art. 39](#) del DPR 633/72;
- seguendo le indicazioni presenti nelle circolari n. [13/2018](#) e n. [14/2019](#), "realizzare un'**integrazione elettronica** da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in sostanza, senza procedere alla materializzazione della fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI (si tratterebbe, in sostanza, della modalità di integrazione "elettronica" delle fatture emesse in reverse charge, che l'Agenzia suggeriva precedentemente all'introduzione delle nuove specifiche tecniche).

Dovrebbe inoltre ritenersi ancora valida la "**terza via**" proposta dal MISE nella citata FAQ 10.15, benché non riportata nel documento di prassi dall'Amministrazione finanziaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, suggeriva, infatti, che nel caso di fattura elettronica priva dell'indicazione richiesta, la regolarizzazione potesse avvenire, "mediante l'emissione", da parte del cedente, "di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto".

Intermediari nella vendita di quote senza esenzione IVA

Secondo l'Agenzia delle Entrate, è necessario che vi sia "imparzialità" da parte del mediatore

/ Emanuele GRECO

La presenza di un collegamento tra una società deputata alla cessione di quote, in forza di un rapporto di mandato, e una delle società le cui quote sono cedute fa sì che non possa applicarsi il regime di esenzione IVA. La prestazione della società mandataria è da considerarsi soggetta a IVA secondo l'**aliquota ordinaria**.

A tale esito è pervenuta la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. [437](#), pubblicata ieri, 5 ottobre 2020.

Il documento di prassi appena menzionato verte sull'ambito applicativo dell'[art. 10](#) comma 1 n. 9 del DPR 633/72, il cui disposto esenta da IVA le "prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)" del medesimo articolo 10. Tra queste ultime rientrano le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali (art. 10 comma 1 n. 4).

Nella fattispecie esaminata, una società svolge un'attività di **intermediazione** nella **cessione di quote** di alcune società mandanti. In forza del mandato ricevuto, la società intermediaria trova come acquirente un fondo di investimento e, a seguito di un nuovo mandato, le quote sono cedute a una società controllata dal predetto fondo.

La disciplina recata dall'art. 10 comma 1 nn. 4 e 9 del DPR 633/72 trova il proprio fondamento nell'[art. 135](#), par. 1, lett. f) della direttiva 112/2006/Ce, ove è disciplinata l'esenzione per le "operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli".

Sul punto, è da considerare l'interpretazione della Corte di Giustizia Ue 22 ottobre 2015, causa [C-264/14](#), secondo cui il termine "**negoziazione**" si riferisce a "un'attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario".

Inoltre, la finalità dell'attività di negoziazione è "di fare il necessario perché due parti **concludano un contrat-**

to, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto".

Viceversa, secondo l'interpretazione della Corte Ue, non è integrata un'attività di negoziazione "allorché una delle parti contrattuali affida ad un **subfornitore** una parte delle operazioni materiali collegate al contratto, come l'informazione da fornire all'altra parte, la ricezione e l'evasione delle richieste di sottoscrizione dei titoli che costituiscono l'oggetto del contratto".

Sulla base degli elementi forniti dalla giurisprudenza comunitaria, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che elemento essenziale per l'applicabilità del regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 9 del DPR 633/72 è l'**imparzialità** del prestatore di servizi. Non sarebbe, infatti, configurabile un'attività di mediazione nella compravendita di azioni in assenza di imparzialità da parte del mediatore.

Nella fattispecie esaminata nella risposta a interpello, si ravvisa la stipula di un accordo quadro per la cessione delle partecipazioni, sottoscritto sia dal fondo che intende acquisire le quote sia da diverse società alcune delle quali riconducibili alla società cui è stato affidato il mandato per la realizzazione della cessione.

In particolare, emerge un **collegamento** tra la società mandataria e la parte acquirente, per mezzo dell'amministratore e dei soci della mandataria ricorrenti, in qualità di componenti del CdA o in qualità di soci, anche in altre società sottoscrittrici dell'accordo quadro.

In ragione di questi elementi di fatto, secondo l'Agenzia delle Entrate la società mandataria **non** può qualificarsi come **soggetto terzo imparziale** rispetto all'operazione di cessione delle partecipazioni in esame.

La prestazione resa dalla mandataria non può, quindi, qualificarsi come operazione esente di cui all'art. 10 comma 1 nn. 4 e 9 del DPR 633/72. Tale prestazione si qualifica, invece, come prestazione di servizi "**generica**", dipendente da un'obbligazione di fare, non fare e permettere, ai sensi dell'[art. 3](#) del DPR 633/72, soggetta a IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria (cfr. Cass. 15 marzo 2013 n. [6607](#)).

Sindacati spaccati in vista dell'incontro al MEF

La decisione di revocare lo sciopero produce ancora strascichi nel coordinamento. Domani parte il tavolo di confronto sulla riforma fiscale

/ REDAZIONE

Continua il botto e risposta a distanza tra i rappresentanti delle nove associazioni dei commercialisti che fanno parte del **coordinamento sindacale**. Dopo le recenti dichiarazioni del Presidente dell'ANC, Marco Cuchel, che accusava le sigle che hanno votato a favore della revoca dello sciopero (decisa con 6 voti favorevoli e 3 contrari) di aver "accettato supinamente" le proposte del Ministero senza aver ottenuto "nulla di concreto" (si veda "[Cuchel confermato alla guida dell'ANC](#)" del 29 settembre), ieri arrivata la replica di ADC, AIDC e UNGDCEC.

Con una nota stampa congiunta diffusa domenica, le tre associazioni guidate rispettivamente da Maria Pia Nucera, Andrea Ferrari e Matteo De Lise hanno rivendicato la scelta di **fermare la protesta**, contestando chi sostiene che la "trattativa" con il MEF non abbia prodotto risultati.

"Proprio ieri (sabato, ndr) – scrivono – è stato reso pubblico l'accoglimento del nostro **emendamento con la proroga** per 105 mila contribuenti senza l'applicazione di sanzioni al 30 di ottobre". La proroga, con maggiorazione dello 0,80%, sarà disposta solo per i contribuenti che hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 33% nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in base alla modifica inserita nel Ddl. di conversione del decreto "Agosto", sul quale ieri sera il Governo ha posto la questione di fiducia nell'Aula del Senato.

Un emendamento al DL 104/2020 proroga i versamenti al 30 ottobre

"Poco? Sicuramente non abbastanza – proseguono i sindacati –. Ma dipende da ciò che era stato ottenuto fino a poco tempo fa. Zero? Zero con qualche virgola

forse. Quelli che hanno raccontato favole e leggende cosa faranno ora? Per un po' di applausi vale la pena sacrificare tutti? Per noi no. Per gli altri, probabilmente, dipende".

Una chiara frecciata in direzione dell'ANC, così come quella sull'**interlocuzione istituzionale** che si aprirà ufficialmente domani, 7 ottobre, con il tavolo tra MEF, sindacati e Consiglio nazionale. Un tavolo, continuano ADC, AIDC e Unione giovani, "aperto dopo anni di richieste cadute nel vuoto anche grazie alla nostra minaccia di astensione collettiva, poi revocata una volta ottenuti tutti i risultati richiesti. Tavolo che alcuni tra i nostri esimi colleghi denigrano. Risultati che alcuni tra nostri colleghi dagli importanti ruoli fanno finta di non vedere. Mentre molti pensavano e pensano ancora con la pancia oppure inseguendo il consenso, noi abbiamo fatto quello che siamo. Abbiamo fatto i commercialisti, abbiamo dimostrato perché è giusto tutto quello che stiamo reclamando a gran voce. Abbiamo **scelto secondo il bene di tutti** portando a casa risultati importanti per tutti".

L'incontro di domani dovrebbe essere tutto incentrato sulla **riforma fiscale**. Possibile che, in quella sede, il Consiglio nazionale presenterà le **prime proposte** definite in seno alla Commissione insediata poche settimane fa e presieduta da Carlo Cottarelli. Lo stesso dovrebbero fare anche i sindacati, o almeno alcuni di essi. Anche ADC, AIDC e Unione, infatti, hanno messo in piedi un gruppo di lavoro e buttato giù una serie di proposte che, almeno nelle intenzioni iniziali, dovevano poi essere condivise con il coordinamento sindacale. Possibile che un passaggio del genere lo si provi a fare oggi, ma considerate le premesse sembra difficile che le nove sigle possano arrivare compatte all'incontro con l'Esecutivo.

Servizi di gestione sinistri nei rapporti di riassicurazione imponibili ai fini IVA

Riconosciuta la non sanzionabilità per le violazioni antecedenti ai chiarimenti

/ Corinna COSENTINO

I servizi di gestione dei sinistri resi da società assicurative nell'ambito di contratti di **riassicurazione**, in virtù di un mandato con rappresentanza con le società riassicurate, devono ritenersi imponibili ai fini IVA.

Tali servizi, infatti, **non** beneficiano del regime di **esenzione** previsto, a livello unionale, dall'[art. 135](#) lett. a) della direttiva IVA (e a livello nazionale dall'[art. 10](#) nn. 2) e 9) del DPR 633/72) in quanto non possono qualificarsi né come operazioni di assicurazione e riassicurazione, né come prestazioni relative a dette operazioni effettuate dai mediatori e dagli intermediari assicurativi.

È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. [63](#) di ieri, 5 ottobre 2020.

Secondo il consolidato orientamento della Corte Ue, per "**operazione assicurativa**" deve intendersi "l'attività prevista dal contratto in base al quale l'assicuratore s'impegna a fronte del versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto".

Ai fini dell'**esenzione**, dunque, occorre valutare se i servizi interessati rientrano in tale definizione oppure se siano idonei a integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, costituendo con esso un'unica **operazione complessa** (cfr. Corte di Giustizia Ue, cause [C-349/96](#) e [C-472/03](#)).

L'Agenzia richiama, in particolare, la sentenza relativa alla causa [C-40/15](#) (*Aspiro*), poiché in tale occasione i giudici comunitari hanno escluso il regime di esenzione IVA per l'attività di gestione dei sinistri svolta da una società mandataria per una compagnia assicurativa sulla base del fatto che tra il prestatore del servizio di liquidazione e il soggetto assicurato non sussisteva un **rapporto contrattuale** (si veda "[I servizi di liquidazione sinistri scontano l'IVA](#)" del 25 marzo 2016).

In merito alla qualifica di "**intermediari** o mediatori di assicurazione", inoltre, è stato osservato che per inquadrare l'attività tra quelle relative all'attività di assicurazione (ai sensi dell'[art. 135](#) lett. a) della direttiva 2006/112/Ce) è comunque necessario che sia rispettata una duplice condizione, ossia:

- che sussista un rapporto del prestatore sia con l'assi-

curatore che con l'assicurato;

- che il servizio prestato ricomprenda **aspetti essenziali** della funzione di intermediario di assicurazione, come quello di ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l'assicuratore.

Sulla base di tali principi, l'Agenzia esclude che i servizi di gestione e **liquidazione dei danni** a seguito di sinistri resi dalle società riassicuratrici possano beneficiare dell'esenzione IVA. Infatti, al fine di considerare l'attività in questione un'unica operazione complessa con l'attività riassicurativa, sarebbe necessario che le società fossero contrattualmente vincolate nei confronti degli assicurati, mentre per espressa previsione normativa ([art. 1929](#) c.c.) il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore.

L'Agenzia richiama i principi della giurisprudenza comunitaria

Le operazioni in argomento non possono neppure ricondursi tra quelle "relative alle operazioni di riassicurazione", poiché non comprendono aspetti essenziali dell'intermediazione nel settore assicurativo, come la **ricerca di clienti** e la messa in relazione degli stessi con l'assicuratore diretto.

Tale circostanza conduce altresì a escludere che le operazioni in parola possano considerarsi accessorie a quella assicurativa, poiché, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. [11442/2018](#)), in tema di assicurazioni la nozione di **accessorietà** deve essere circoscritta alle sole prestazioni relative a quelle di assicurazione e riassicurazione rese da un **mediatore** o da un **intermediario** di assicurazione.

In definitiva, dunque, le prestazioni di gestione dei sinistri rese nell'ambito di contratti di riassicurazione devono considerarsi imponibili ai fini IVA.

Tuttavia, tenendo conto delle oggettive **condizioni di incertezza** circa la portata e l'ambito di applicazione della norma di esenzione, nonché dell'assenza di precedenti chiarimenti di prassi, l'Agenzia riconosce che, ai sensi dell'[art. 6](#) comma 2 del DLgs. 472/97, non sono sanzionabili le violazioni commesse prima della pubblicazione della risoluzione in commento.

Il socio di srl al 33,3% convoca l'assemblea

Non occorre la preventiva inerzia dell'organo amministrativo

/ Maurizio MEOLI

Ciascun socio di srl titolare di almeno 1/3 del capitale sociale può **convocare l'assemblea** perché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti, provvedendovi direttamente ed immediatamente anche in difetto di inerzia dell'organo amministrativo rispetto alla convocazione. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. [2253](#) del 3 aprile scorso.

La vicenda – debitamente limitata in funzione della sola analisi delle riportate conclusioni – riguardava una srl avente come soci tre fratelli al 33,3% (Tizio, Caio e Sempronio). Tizio ne era anche amministratore unico a tempo indeterminato. Un'assemblea del febbraio 2017, convocata da Sempronio ex [art. 2479](#) comma 1 c.c. (ai sensi del quale i soci decidono anche sulle materie che i soci rappresentanti almeno 1/3 del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione), deliberava di nominare un CdA composto da tre amministratori (ovvero Tizio, Caio e Sempronio), in carica sino a dimissioni o revoca, conferendo la carica di Presidente del CdA a Sempronio.

Tizio impugnava tale delibera eccependone l'irregolare convocazione. Ciò in quanto, da un lato, lo statuto della srl prevedeva che l'avviso di convocazione doveva essere inviato **"a cura degli amministratori"**, mentre l'assemblea in questione era stata convocata da Sempronio, dall'altro, il fatto che Sempronio stessa sarebbe stata direttamente legittimata a convocare l'assemblea solamente **in caso di inerzia** da parte dell'organo di gestione che, nel caso di specie, non si era concretizzata (ciò alla luce delle indicazioni fornite da Cass. n. [10821/2016](#), dove si legge che, "nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, si palesa ... necessario trovare un meccanismo alternativo: e questo appare correttamente individuato ... nel riconosciuto potere di convocazione dell'assemblea da parte del socio ... in caso di inerzia dell'organo di gestione").

La sentenza in commento rigetta il ricorso, osservando come, secondo orientamento consolidato in seno al Tribunale di Milano, il disposto del primo comma dell'[art. 2479](#) c.c. abilita **qualsiasi socio** titolare di almeno 1/3 del capitale sociale a convocare un'assemblea perché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti (cfr., tra le altre, Trib. Milano n. [14157/2013](#), Trib. Milano n. [5244/2012](#), Trib. Milano [12 marzo 2007](#) e Trib. Milano [14 gennaio 2005](#)). Tale legittimazione sussiste anche in **difetto di inerzia** dell'organo amministrativo nella convocazione dell'assemblea sul punto; requisito non richiesto – a differenza di quanto accade nella fattispecie dell'[art. 2367](#) c.c. – dall'[art. 2479](#) comma 1 c.c. (cfr. Trib. Milano [21 luglio 2017](#)). Sicché è ritenuto possibile per i soci procedere a detta convocazione direttamen-

te e immediatamente (cfr. Trib. Milano n. [9177/2015](#)).

Questa soluzione interpretativa, sottolineano i giudici milanesi, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, non è smentita dalla Cassazione n. [10821/2016](#). Questa decisione, infatti, avrebbe statuito che, nell'ipotesi di inerzia dell'organo di gestione, il socio titolare di almeno 1/3 del capitale sociale ha il potere di convocare direttamente l'assemblea dei soci; ma l'ipotesi contemplata sembrerebbe da considerare semplicemente **in astratto ed in re ipsa** quando l'amministratore si trovi in potenziale conflitto rispetto alla delibera. La Cassazione, cioè, avrebbe abilitato il socio detentore del *quorum* a convocare l'assemblea in un caso di inerzia astratta e potenziale dell'amministratore, senza, però, condizionare quel potere ad un'inerzia effettiva; condizione, del resto, non prevista dalla richiamata disciplina della srl.

La ricostruzione in questione, prosegue il Tribunale di Milano, vale anche quando sia lo statuto a demandare la convocazione all'organo gestorio, tenuto conto che la previsione di cui all'[art. 2479](#) commi 1 c.c. costituisce regola legale di garanzia **inderogabile**, e che il rinvio previsto dall'[art. 2479-bis](#) comma 1 c.c. all'atto costitutivo per la disciplina dei "modi di convocazione dell'assemblea" va riferito alle sole "modalità" di convocazione in senso stretto, in quanto destinate ad assicurare la tempestiva comunicazione degli argomenti da trattare (mezzo di comunicazione, termini, ecc.), come desumibile implicitamente dalla disciplina contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che regola appunto tali strette modalità per l'ipotesi di silenzio dell'atto costitutivo (cfr. Trib. Milano n. [9177/2015](#) e Trib. Milano n. [14157/2013](#)).

Di conseguenza, neppure la disposizione statutaria che attribuisca agli amministratori la convocazione all'organo amministrativo preclude l'applicazione della norma di garanzia inderogabile di cui all'[art. 2479](#) comma 1 c.c. secondo l'interpretazione accolta.

Resta fermo, peraltro, come già sottolineato dal Tribunale di Milano 21 luglio 2017, il dovere del socio o dei soci convocanti di adottare a tal fine le **formalità previste** dallo statuto o, in difetto, dalla legge e, in ogni caso, esercitando tale potere in conformità al generale canone di attuazione in buona fede del contratto sociale e secondo i principi generali del procedimento assembleare; quali, ad esempio, la predisposizione da parte del convocante del c.d. ordine del giorno, vale a dire un sia pur sintetico elenco delle materie da trattare, e la convocazione anche dell'organo amministrativo in carica nonché, se esistente, di quello di controllo.

Per lo sconto OT23 dell'INAIL, interventi a tutela della sicurezza da provare

A ogni intervento è attribuito un punteggio numerico e per ottenere la riduzione del premio occorre totalizzare almeno 100

/ Fabrizio VAZIO

La nuova tariffa dei premi INAIL ha mantenuto invariato il meccanismo dello sconto per prevenzione, che in precedenza era noto come OT24. Oggi si parla di **OT23** – in quanto il nuovo articolo delle Modalità applicative delle tariffe dei premi (MAT), approvate con DM [27 febbraio 2019](#), è il 23 – ma la logica non è cambiata.

Occorre *in primis* possedere i prerequisiti, evidenziati al comma 1 del citato art. 23, che stabilisce che "l'Inail, in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la **prevenzione** e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro".

Ai sensi del comma 2, occorre poi porre in essere un *quid pluris* in materia di sicurezza, ossia predisporre interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A ogni intervento è attribuito un punteggio numerico e per ottenere la riduzione occorre totalizzare almeno 100.

In relazione alle richieste di chiarimenti più frequenti riguardanti gli interventi del modello OT23 2021 e la relativa **documentazione probante**, l'INAIL ha predisposto un primo gruppo di [FAQ](#) curate dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale (CONTARP); esse sono state pubblicate sul sito INAIL lo scorso 16 settembre e meritano un attento esame, non solo per il contenuto delle indicazioni, che sono riferite solo ad alcuni dei possibili interventi riportati sul modulo OT23, ma soprattutto per la logica che le guida. Due sono sostanzialmente le direttrici sulle quali si muovono le FAQ: prima di tutto, gli interventi devono rigorosamente essere effettuati nell'**anno 2020** e non possono terminare nemmeno a gennaio 2021, altrimenti la richiesta di sconto verrà respinta.

A tal fine va ricordato ad esempio che in caso di inter-

vento E3, ove venga effettuata la prima adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPEL e Parti sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale, il verbale di riesame deve essere datato entro il **31 dicembre 2020** (e non, appunto, a gennaio 2021, pur se la domanda viene inviata a febbraio).

Gli interventi devono rigorosamente essere effettuati nell'anno 2020

Le FAQ ribadiscono altresì che gli interventi devono essere provati e le modalità di prova e i documenti che ne dimostrano l'effettuazione sono quelli riportati all'interno del modulo (si vedano, in particolare, le indicazioni riportate nelle FAQ a proposito degli interventi B5 ed E5).

In rapporto alla documentazione probatoria, va ricordato che da alcuni anni l'Istituto ha cambiato metodo: la richiesta di riduzione non viene più presentata con il solo modulo OT23, in attesa che gli uffici, eventualmente, richiedano la documentazione a supporto, ma le aziende devono necessariamente allegare, in sede di domanda, la **documentazione giustificativa** degli interventi effettuati.

Alla domanda seguono le verifiche dell'Istituto. Il controllo effettuato dal personale amministrativo è mirato al corretto invio di tutta la documentazione a corredo (verifica, beninteso, solo formale), nonché al rispetto dei requisiti di regolarità contributiva.

La **verifica** tecnica è affidata alla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, che ha predisposto le FAQ in commento; esse servono anche allo scopo di ridurre il contenzioso sia amministrativo che giudiziale, che ogni anno sorge con le aziende che si vedono respinta la domanda di sconto, in particolare per motivazioni tecniche.

E-commerce, autorizzazione preventiva per la reintroduzione in franchigia

L'Agenzia delle Dogane fornisce precisazioni circa i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso all'"e-commerce RetRelief"

/ Pier Paolo GHETTI e Alessandra CASTALDO

Con la circolare n. 37 del 2 ottobre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni operative circa l'autorizzazione alla reintroduzione in **franchigia semplificata** dedicata agli operatori che si avvalgono di piattaforme telematizzate, già introdotta con la determinazione direttoriale n. 329619/RU dello scorso 24 settembre.

L'iniziativa è a supporto degli operatori dell'**e-commerce** che, fisiologicamente, si trovano a dover gestire importazioni massive di prodotti resi da clienti extra-Ue. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia, quest'anno sono già state registrate oltre 310 mila operazioni di reintroduzione.

L'istituto è disciplinato dall'**art. 203** del Regolamento 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione o CDU) e consente di evitare l'assolvimento di dazi e IVA proprio rispetto ai resi, previa specifica autorizzazione della dogana.

In particolare, il beneficio dell'**esenzione** dai dazi all'importazione è accordato alle seguenti condizioni:

- la reintroduzione delle merci, dichiarate per l'immissione in libera pratica, deve essere effettuata entro tre anni dall'esportazione;
- le merci reintrodotte devono trovarsi nelle stesse condizioni in cui sono state esportate;
- è necessario dimostrare l'identità delle merci reintrodotte con quelle precedentemente esportate, tramite presentazione dell'originaria dichiarazione di esportazione e di altra documentazione idonea a rendere possibile tale riscontro.

Per il non assoggettamento a IVA è inoltre richiesto che vi sia **identità soggettiva** tra esportatore e importatore. Restano assoggettate ad IVA le operazioni che hanno contribuito alla costituzione del plafond.

Tale procedura, in assenza di semplificazione, richiede una specifica autorizzazione all'atto di ciascuna dichiarazione doganale di importazione e correlato controllo da parte dell'Ufficio preposto, con notevoli impatti su formalità, costi diretti e transit time.

Considerato il notevole incremento dei flussi e-commerce, le previsioni di crescita e le richieste di semplificazione già avanzate da numerosi operatori, l'Agenzia ha inteso velocizzare l'iter di rilascio dell'autorizzazione, rimodulandone anche i controlli.

In sostanza, con la nuova procedura c.d. "easy free back", è consentito il rilascio di una **autorizzazione preventiva** a copertura di tutte le operazioni di reintro-

duzione che saranno effettuate nell'arco dell'anno di validità della stessa.

Oggetto dell'autorizzazione sarà la procedura aziendale di tracciamento della merce, mentre i controlli sulle operazioni saranno svolti a posteriori ovvero mediante verifiche periodiche trimestrali.

A tale semplificazione hanno accesso solo operatori e-commerce che rispettino i **requisiti oggettivi** e soggettivi meglio descritti dalla circolare (di cui il soggetto richiedente deve autocertificare la sussistenza, in taluni casi fornendo anche documentazione a supporto):

- numero minimo pari a **100 reintroduzioni** di merce in franchigia effettuate nell'ultimo mese, per il quale verranno considerati gli "articoli" oggetto di dichiarazione (e non già le singole dichiarazioni doganali di reintroduzione);
 - possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" e per "destinatario autorizzato transito", che possono anche essere relative ad un soggetto terzo cui sia stata delegata l'operatività doganale;
 - possesso di un sistema di **controllo interno** e di gestione delle scritture contabili e commerciali, opportunamente descritti e documentati, con i quali venga assicurata l'identità oggettiva della merce;
 - coincidenza tra il soggetto dichiarante in export e il dichiarante in reintroduzione, allegando copia del mandato qualora sia un soggetto terzo;
 - possesso del **codice EORI** e soddisfacimento dei criteri di affidabilità e adeguatezza – mutuati dalla disciplina dell'AEO – di cui all'**art. 39**, lett. a) e b) del CDU, in relazione ai quali occorre allegare anche dichiarazione sostitutiva riguardante l'assenza di carichi pendenti;
 - possesso di un sistema di tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo, opportunamente descritto e documentato;
 - impiego e descrizione delle modalità per consentire all'Ufficio delle Dogane competente di accedere, ai fini dei controlli, alla **piattaforma market place** entro cui vengono svolte le transazioni commerciali.
- L'Agenzia ha fornito inoltre modello istanza e indicazioni relative alla fase istruttoria. Ad avvenuto rilascio, seguirà l'iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco "e-commerce RetRelief (Returned goods – Relief from import duty)", nonché la predisposizione di un **disciplinare di servizio**.

La diffida accertativa vale anche per l'obbligato in solido

L'Ispettorato nazionale del lavoro esamina l'ampliamento della platea dei destinatari previsto dal decreto "Semplificazioni"

/ Mario PAGANO

Anche l'utilizzatore potrà essere destinatario di una **diffida accertativa** per crediti patrimoniali. Si tratta di una delle principali novità introdotte con la L. [120/2020](#) di conversione del DL [76/2020](#) (c.d. decreto "Semplificazioni") il cui [art. 12-bis](#), recante misure di semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ridisegna uno dei più rilevanti istituti di competenza degli ispettori, finalizzati alla **tutela** sostanziale dei lavoratori.

Al fine di dare le prime indicazioni al personale ispettivo, è intervenuto lo stesso INL con la circolare n. [6](#) di ieri, 5 ottobre 2020, analizzando nel dettaglio le nuove regole, operative nei confronti delle diffide accertative notificate dopo il **15 settembre** scorso, ossia dopo l'entrata in vigore della predetta legge di conversione.

Si ricorda che la diffida accertativa, disciplinata dall'[art. 12](#) del DLgs. 124/2004, viene adottata dal personale ispettivo ogni qual volta si accerti l'esistenza, a favore del lavoratore, di un **credito patrimoniale** certo, liquido, ossia determinato nel suo ammontare, ed esigibile, quindi non sottoposto a termini o condizioni che ne impediscano la riscossione. Relativamente ai presupposti di adozione della diffida, l'INL conferma tutte le indicazioni operative già fornite, in particolare con la circolare del Ministero del Lavoro n. [1/2013](#) e successivamente con numerosi interventi dell'Ispettorato. Del resto, come precisato dalla stessa circolare, le novità introdotte con la conversione del decreto "Semplificazioni" operano, soprattutto, sotto il profilo procedurale, semplificando nettamente l'intero iter che dovrebbe condurre a soddisfare la pretesa del lavoratore attraverso il pagamento del credito ovvero fornendo allo stesso un valido **titolo esecutivo**, direttamente spendibile, attraverso specifiche azioni esecutive.

La più rilevante novità, sottolineata dallo stesso INL, consiste nell'allargamento della platea dei **destinatari** della diffida, nel momento in cui il legislatore ne ha previsto espressamente l'applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. Sarà, così, possibile adottare la diffida accertativa in tutte le ipotesi di **appalto** e somministrazione di manodopera, diffidando al pagamento dei crediti, spettanti al lavoratore, sia il datore di lavoro che l'obbligato in solido.

Inoltre, nelle ipotesi di **somministrazione**, le retribuzioni andranno calcolate sulla base del CCNL del datore di lavoro tenendo conto, per le sole ipotesi di sommini-

strazione di lavoro, di quanto previsto dall'[art. 35](#) comma 1 del DLgs. 81/2015, secondo il quale "per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore".

La diffida, come detto, andrà impartita anche nelle ulteriori ipotesi di **esternalizzazione** e ciò, evidenzia la circolare, anche in tutte le ipotesi in cui sia in corso un accertamento in ordine alla liceità o meno della fattispecie di esternalizzazione, accertamento che non può "interferire" con il provvedimento di diffida se non in relazione ai profili concernenti l'effettiva quantificazione dei crediti del lavoratore.

Dal punto di vista più strettamente procedurale, l'Ispettorato ricorda che, una volta notificata la diffida accertativa, ove non intervenga il pagamento, eventualmente anche da parte dell'obbligato in solido, secondo le nuove disposizioni, il datore di lavoro, entro **30 giorni** dalla stessa notifica, potrà decidere se promuove tentativo di conciliazione ovvero presentare **ricorso** direttamente al Direttore dell'Ispettorato che ha adottato la diffida accertativa. Due possibilità che, sebbene non previste normativamente, vengono estese dalla circolare anche all'obbligato in solido.

In caso di **accordo**, risultante da verbale, il quale può intervenire anche oltre il termine di 30 giorni dalla notifica, purché il tentativo di conciliazione sia, comunque, promosso entro tale scadenza, la diffida perde efficacia ma sarà il verbale a fare fede tra le parti sotto il profilo economico. Da sottolineare che l'accordo può coinvolgere datore e obbligato o essere siglato da solo uno di questi. In tale ultima ipotesi, la diffida accertativa perderà **efficacia** soltanto nei suoi confronti, mentre acquisterà valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non abbia aderito all'accordo di conciliazione.

Se, sempre entro 30 giorni, si sceglie la strada del ricorso, da notificare necessariamente al lavoratore per informarlo dell'effetto **sospensivo** dell'efficacia esecutiva, ci saranno 60 giorni di tempo per la decisione.

Infine, per l'efficacia esecutiva della diffida accertativa non sarà più necessaria la **convalida** del Direttore. La stessa diverrà **esecutiva** automaticamente trascorsi 30 giorni dalla notifica, ovvero in caso di mancato accordo in sede conciliativa ovvero ancora in caso di rigetto del ricorso al Direttore.

In Gazzetta Ufficiale i decreti requisiti e asseverazioni per ecobonus e superbonus

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di ieri due decreti contenenti:

- i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la **riqualificazione energetica** degli edifici;
- requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

Entrambi i decreti sono datati 6 agosto 2020 ed erano stati preannunciati nei giorni scorsi dal senatore Mauro Coltorti (M5s), presidente della Commissione Lavori Pubblici di Palazzo Madama. "Dopo i rilievi su aspetti tecnici mossi dalla Corte dei Conti – aveva scritto in una nota il 2 ottobre scorso – finalmente lunedì i due decreti del MISE e del Tesoro saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rendendo **di fatto operativo** il Super bonus al 110%".

Il decreto **requisiti tecnici**, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il Ministro dell'Ambiente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce, in attuazione dell'[art. 14](#), comma

3-ter, del DL 63/2013, i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'[art. 1](#), comma 220 della L. 160/2019, e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Il decreto **asseverazioni** del Ministero dello Sviluppo economico, invece, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'[art. 119](#) del decreto rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'[art. 14](#) del DL 63/2013, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Domande di agevolazioni per la trasformazione digitale delle PMI dal 15 dicembre

Con il decreto [1° ottobre 2020](#), il Ministero dello Sviluppo economico ha disciplinato i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni per la **digital transformation** delle PMI ([art. 29](#), commi da 5 a 8 del DL 34/2019 e DM [9 giugno 2020](#)), approvando altresì gli schemi per la loro presentazione.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate a decorrere dalle ore 12 del **15 dicembre 2020** e devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica che può essere raggiunta dal sito www.mise.gov.it e dal sito www.invi-talia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili online e riportati agli allegati n. Aa e Ab.

Ai fini dell'accesso alla procedura, è richiesta l'identificazio-

ne del compilatore (legale rappresentante del soggetto beneficiario o della capofila in caso di una forma aggregata o associata) on line della domanda tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (**SPID**) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali di Invalita.

La domanda deve essere **firmata digitalmente**, pena l'improcedibilità della stessa, ai sensi del DLgs. 7 marzo 2005 n. [82](#), dal legale rappresentante della singola PMI e nel caso di aggregazioni deve essere firmata digitalmente da ciascun soggetto facente parte di una forma aggregata o associata.

Le domande presentate secondo modalità **non conformi** a quanto indicato nel decreto non saranno prese in esame.

I consulenti del lavoro chiedono la proroga del modello 770 al 30 novembre

Con una [lettera](#) indirizzata al Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, la Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, chiede la **proroga** del termine per presentare il modello 770 al 30 novembre, in luogo del 31 ottobre. Gli studi professionali sono infatti costantemente impegnati nell'assistere le imprese e i lavoratori con i diversi adempimenti legati ai trattamenti di cassa integrazione salariale connessa all'emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, sottolinea la presidente Calderone, la circ. INPS n. [115](#), pubblicata lo scorso 30 settembre, ha annunciato lo **slittamento** al 31 ottobre dei termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di CIGO, assegno ordinario, CIG in

deroga e CISOA, determinando così una coincidenza con la scadenza del termine previsto per l'invio del modello 770.

Questa sovrapposizione di termini rende ancor più **difficoltoso** lo svolgimento dell'attività degli studi professionali.

Pertanto, con la presente lettera, tenuto conto che la presentazione del modello 770 non rappresenta alcuna ricaduta in termini di gettito, ma costringe il professionista ad un lavoro preciso e attento, viene richiesta la proroga al 30 novembre.

Tale proroga potrà consentire ai professionisti di dedicare le prossime settimane alla predisposizione dei documenti amministrativi che consentano alle aziende di accedere agli **ammortizzatori sociali** COVID-19.

Non sarà possibile la delega per le istanze per il tax credit servizi digitali imprese editrici

Il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria ha pubblicato ieri una serie di [FAQ](#) sul credito di imposta per i servizi digitali.

Al riguardo, si ricorda che il DPCM [4 agosto 2020](#) ha definito le modalità e i termini per la presentazione della domanda per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisizione di servizi digitali di cui all'[art. 190](#) del DL 34/2020 convertito.

Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare le domande **dal 20 ottobre al 20 novembre 2020** (si veda ["Dal 20 ottobre istanze per il tax credit servizi digitali imprese editrici"](#) del 29 settembre).

Per quanto riguarda la modalità di presentazione, il Dipartimento ha precisato che sta predisponendo, in collaborazione con Infocamere, la piattaforma per l'invio attraverso la **proce-**

dura disponibile nell'area riservata del portale ["impresainun-giorno.gov.it"](#). Non appena sarà disponibile la procedura per l'accesso al credito d'imposta, ne sarà data notizia nella sezione dedicata del sito internet, dove sarà pubblicato anche il manuale utente della procedura.

Non sarà prevista la possibilità di **delegare** altro soggetto per la compilazione della domanda, che dovrà essere presentata esclusivamente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Altri chiarimenti forniti con le FAQ riguardano i **requisiti di accesso**, in particolare sull'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione e sull'attribuzione del codice ATECO, e i **servizi ammissibili**.

Per il requisito del calo del fatturato, nel bonus locazioni si guarda all'azienda affittata

Ai fini della verifica della sussistenza del **calo del fatturato**, che configura condizione di applicazione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo o di affitto d'azienda (di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020), in caso di affitto d'azienda vanno confrontati:

- il fatturato 2020 di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del credito, **in capo all'affittuario** dell'azienda (avente causa);
- il fatturato 2019 nei medesimi mesi di riferimento, in capo al dante causa (locatore dell'azienda).

Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. [442/2020](#) pubblicata ieri, facendo applicazione dei medesimi principi già enunciati nella risposta n. [402/2020](#) ed applicati anche con riferimento al contributo a fondo perdu-

to.

Il caso di specie riguardava l'**affitto** di un'azienda esercitata in immobili già condotti in locazione dall'affittante (l'affittuario dell'azienda è subentrato nel contratto di affitto di immobili *ex lege*).

Con riferimento a questa situazione, l'Agenzia afferma che, in presenza di tutte le altre condizioni di legge, il credito d'imposta di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020 possa spettare nella misura del 30% del canone di affitto d'azienda e che il requisito del calo del fatturato possa essere **verificato** considerando, per il 2019, i valori di fatturato in capo al dante causa (affittante l'azienda).

Gettito in calo del 5,8% nei primi otto mesi del 2020

Il Ministero dell'Economia ha pubblicato ieri il bollettino delle entrate tributarie relativo al periodo **gennaio-agosto 2020**: il gettito è stato di 271,6 miliardi, -5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La variazione negativa riflette sia il peggioramento congiunturale sia gli effetti delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria, comprese le proroghe dei versamenti.

Nel mese di **agosto** le entrate tributarie abbiano registrato una variazione positiva di 2.503 milioni di euro (+6,6%) determinata dalle imposte dirette che crescono di 4.757 milioni di euro (+28,4%) per effetto dei versamenti di IRPEF e IRES derivanti dall'autotassazione dei titolari di partita IVA e di quelli forfetari, mentre le imposte indirette segnano ancora un calo di 2.254 milioni di euro (-10,5%).

Le imposte **dirette** ammontano a 159.689 milioni di euro, con un incremento di 7.128 milioni di euro (+4,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Le imposte **indirette** ammontano a 111.877 milioni di euro con una flessione di 23.820 milioni di euro (-17,6%). Il calo significativo è imputabile principalmente alla diminuzione dell'IVA (-113.126 milioni di euro pari a -15,6%) e, in particolare, alla componente scambi interni (-10.515 milioni di euro pari a -14,0%), per effetto del rinvio dei versamenti dell'IVA.

Il gettito delle entrate tributarie erariali derivanti da attività di **accertamento e controllo** si è attestato a 5.564 milioni (-2.369 milioni di euro, pari a -29,9%) di cui: 2.544 milioni di euro (-1.627 milioni di euro, -39,0%) sono affluiti dalle imposte dirette e 3.020 milioni di euro (-742 milioni di euro, -19,7%) dalle imposte indirette.

I risultati sono influenzati dal decreto "Cura Italia" che aveva già sospeso i termini di versamento delle entrate tributarie ed extratributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, termini ulteriormente prorogati dal decreto "Rilancio" fino al 31 agosto.

Il recente DL n. 104/2020 ha poi prorogato, dal 31 agosto al 15 ottobre, il termine della sospensione della notifica di nuove **cartelle** e dell'invio degli atti della riscossione disponendo, inoltre, la sospensione dei pagamenti relativi a cartelle, avvi-

si di addebito e avvisi di accertamento esecutivi in scadenza dall'8 marzo: il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2020, a meno di ulteriori modifiche in sede di conversione del decreto.

Nuovi modelli per la garanzia ai fini dell'immissione in consumo dei carburanti dal deposito

Con il provv. dell'Agenzia delle Entrate n. [319617/2020](#), sono stati approvati i nuovi modelli per la costituzione di **deposito vincolato** in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, al fine di consentire l'immissione in consumo da un deposito fiscale di benzina e gasolio per uso autotrazione senza il versamento dell'IVA con modello F24 ([art. 1](#) commi 937-942 della L. 205/2017).

I predetti modelli sostituiscono quelli approvati con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. [47927/2018](#) (si veda

["Pronti i modelli per la garanzia ai fini di immissione in consumo o estrazione di carburanti dal deposito"](#) del 2 marzo 2018).

Nei nuovi modelli è stata inserita:

- l'indicazione dell'**indirizzo PEC** del deposito fiscale da cui avviene l'immissione in consumo;
- la possibilità di presentare una garanzia cumulativa, cui si collega una diversa durata temporale della garanzia stessa;
- la sede legale aggiornata dell'Agenzia delle Entrate.